



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 03/07/1992 prot. 430401

**Oggetto:**

I.v.a.. Aliquota applicabile al dispositivo telefonico per sordomuti (d.t. S.).

**Sintesi:**

I dispositivi telefonici per sordomuti compresi nel decreto del Ministero della Sanita' del 30/7/91, qualificati come ausili tecnici attinenti alla comunicazione ed alla fonazione, purché omologati, rientrano nella agevolazione di cui alla legge 28/7/89, n. 263, ed alle relative cessioni si applica l'aliquota agevolata IVA del 4%.

**Testo:**

Con istanza rivolta alla scrivente la soc. NUOVA CEA, s.r.l., con sede in Tocco da Casauria (PE), esercente attività di produzione e vendita di Dispositivi Telefonici per Sordomuti (DTS), inseriti nel nomenclatore tariffario delle protesi di cui al DM 30/4/90 al codice 2561731, ha chiesto di conoscere se sulle cessioni dei prodotti suindicati l'I.V.A. vada applicata con l'aliquota del 4 per cento.

Precisa l'istante che il proprio prodotto è omologato come "dispositivi telefonico per sordomuti" dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in quanto ritenuto conforme ai requisiti tecnici stabiliti dalle norme tecniche 687, 663, 690 (quest'ultima specifica per sordi), e 703 dell'ISPI e nel decreto del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie del 28 maggio 1988 n. 220.

Al riguardo si rileva che la legge 28 luglio 1989, n. 263, di conversione del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, a disposto tra l'altro, che "Tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.....".

Tutto ciò premesso e considerato che i prodotti in esame sono compresi nel predetto decreto 30/7/91 del Ministero della Sanita' e qualificati come "ausili tecnici attinenti la funzione della Fonazione e la comunicazione", la Scrivente ritiene che le apparecchiature summenzionate, purché abbiano ottenuto l'omologazione di cui in premessa rientrano nella previsione agevolativa di cui alla citata legge 263/89 e da conseguenza alle relative cessioni si rende applicabile l'I.V.A. in base all'aliquota del 4 per cento.

Si prega codesto Ufficio I.V.A. di portare quanto sopra a conoscenza della Società istante.